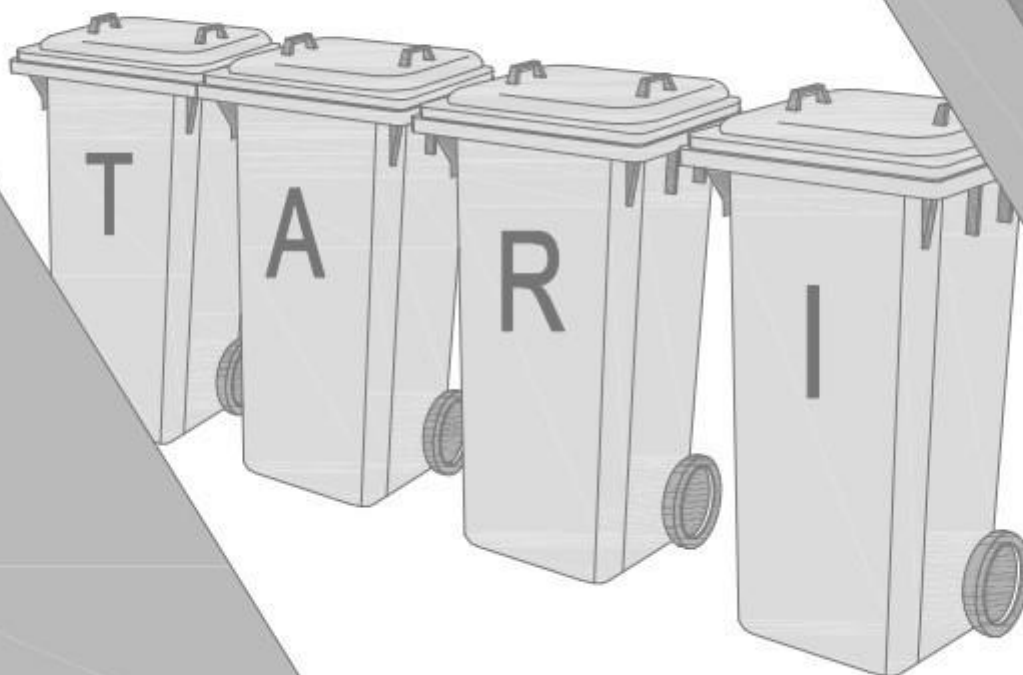


REG.



Comune di Dervio
Provincia di Lecco.

Regolamento per l'applicazione della TARI

Tassa sui rifiuti
(Legge 27 dicembre 2013, n. 143)

20
20

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 in data 29.09.2020 e
modificato con Deliberazione Consiliare n.del.....)

INDICE

Art.1	Presupposto
Art.2	Definizione di rifiuto
Art.3	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art.4	Soggetti passivi
Art.5	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art.6	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art.7	Determinazione della superficie tassabile
Art.8	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non conferibili al pubblico servizio
Art.9	Determinazione della tariffa del tributo
Art.10	Istituzioni scolastiche statali
Art.11	Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti
Art.12	Piano finanziario
Art.13	Articolazione delle tariffe del tributo
Art.14	Tariffa e classificazione per utenze domestiche
Art.15	Tariffa e classificazione utenze non domestiche
Art.16	Tributo giornaliero
Art.17	Tributo provinciale
Art.18	Riduzioni ed esenzioni
Art.19	Agevolazioni socio assistenziali
Art.20	Agevolazioni per stati di necessità
Art.21	Cumulo riduzioni
Art.22	Riscossione del tributo
Art.23	Obblighi di dichiarazione
Art.24	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art.25	Rimborsi e compensazione
Art.26	Funzionario responsabile
Art.27	Verifiche e accertamenti
Art.28	Sanzioni e interessi
Art.29	Importi minimi
Art.30	Trattamento dati personali
Art.31	Norme di rinvio
Art.32	Entrata in vigore
Allegato A	Allegato L-quater D.Lgs. 152/2006
Allegato B	Categorie utenze non domestiche con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti

Art. 1

PRESUPPOSTO

- 1.** Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale delle province e dei comuni¹, disciplina la Tassa sui Rifiuti (d'ora in avanti indicata con l'acronimo TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
- 2.** Presupposto del tributo TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali² che non siano detenute o occupate in via esclusiva.³
- 3.** Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o la sua temporanea interruzione, non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 4.** L'importo del tributo copre il costo dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e viene determinato in base alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera)⁴.
- 5.** I costi relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali, sono esclusi, in quanto, sostenuti dai relativi produttori che devono comprovare il loro avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 6.** Per Utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze.
- 7.** Per Utenze non domestiche si intendono tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui:
 - le comunità
 - le attività agricole e connesse
 - le attività commerciali
 - le attività artigianali
 - le attività industriali
 - le attività professionali
 - le attività le attività produttive in genere.

Art. 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

- 1.** La gestione dei rifiuti urbani e assimilati include i servizi di:
 - raccolta
 - trasporto
 - recupero
 - smaltimento
- 2.** Si definisce rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o di cui abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

1 Art.52 del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n.446

2 Art. 1117 del Codice civile

3 Art.641 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

4 delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-202

Nella categoria "rifiuti urbani" rientrano:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater di cui al D.Lgs. 152 del 3/4/2006 (ALLEGATO A del presente Regolamento) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Nella categoria "rifiuti da costruzione e demolizione" rientrano i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

Nella categoria "rifiuti organici" rientrano i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

Nella categoria "rifiuti alimentari" rientrano tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;»;

Nella categoria rifiuti speciali rientrano

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
- e) i rifiuti da attività commerciali
- f) i rifiuti da attività di servizio
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie

Art. 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo della normativa sui rifiuti:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

2 Inoltre, sono escluse dall'applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le corrispettive norme nazionali di recepimento:

- a. le acque di scarico
- b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati
- c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie
- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave
- e. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

- 1** La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile.
- 2** Nell'ipotesi di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).
- 3** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1 Sono soggetti alla TARI tutti i locali:

- esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo
- chiusi, o chiudibili, da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso
- suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune

Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, valutando come:

- locali a destinazione abitativa quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e/o dotati di arredamento
- locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, autorizzati all'esercizio di qualsivoglia attività

Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2 Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute:

- a qualsiasi uso adibite
- la cui superficie insiste nel territorio comunale
- suscettibili di produrre rifiuti urbani

A titolo esemplificativo si considerano aree scoperte operative e dunque tassabili:

- a)** tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b)** le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- c)** le aree scoperte operative destinate a depositi di materiale ed ad attività produttive industriali, artigianali e di servizi;
- d)** superfici commerciali agricole, cioè quelle superfici dove avviene la lavorazione delle piante e la vendita dei prodotti finiti;
- e)** qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non in grado di produrre rifiuti urbani, come:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori
- locali non arredati e privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, luce, ecc.)
- locali oggettivamente inabitabili, purché non siano utilizzati, in corso di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni limitatamente al periodo di durata dei lavori
- superfici coperte di altezza inferiore a 1,50 m

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana
- locali non arredati e privi utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, luce, ecc.), in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre di produzione
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine. Restano invece soggette al tributo le superfici destinate ad usi diversi, come spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc.
- aree adibite esclusivamente al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno

- aree impraticabili o intercluse da recinzione
- aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare l'inutilizzo permanente
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali
- aree adibite esclusivamente all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti a TARI, come ad esempio:

- parcheggi gratuiti a servizio del locale
- aree a verde e giardini
- corti
- lastrici solari
- balconi, verande, terrazze
- porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse

c) aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

d) le superfici adibite all'allevamento di animali e le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, come legnaie, fienili e simili, depositi agricoli.

e) aree di proprietà del Comune di Dervio adibiti a finalità istituzionali.

f) aree occupate dai venditori ambulanti.

- 2.** Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree elencati alla lettera a) del comma 1 di questo articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le condizioni che gli attribuiscono il diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno inoltre essere precisati gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata documentazione idonea tale da permettere la verifica delle condizioni dichiarate.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

- 1.** Ai fini TARI la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 13 novembre 1993, n. 507 ed ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi di cui al Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2.** Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte ad allineare i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati attinenti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna¹¹, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale¹². All'atto dell'entrata in vigore del criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile¹³.

¹¹ Art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147

¹² D.P.R. 23/03/1998, n.138

¹³ Art. 6 della L. 212/2000

3. Per le altre unità immobiliari e per le aree scoperte operative, la superficie imponibile rimane quella calpestabile. La superficie calpestabile viene misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e le parti con altezza inferiore a 1,50 m.;
4. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Le eventuali parti di locali e aree scoperte che producono, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non vengono calcolate nella determinazione della superficie ai fini del calcolo della TARI. Sono direttamente i produttori dei rifiuti speciali che dovranno provvedere a proprie spese al loro smaltimento, dimostrandone l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.
2. Il calcolo della superficie dei locali e/o delle aree scoperte sulle quali avviene una contemporanea produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non tiene conto della parte di superficie sulla quale vengono generati rifiuti smaltiti a proprie spese dai produttori (superficie operativa) ma provvede unicamente alla tassazione dei locali potenzialmente produttivi di rifiuti solidi urbani.
3. Per l'applicabilità dei commi precedenti, il produttore di rifiuti speciali, tossici o nocivi, dovrà consegnare, oltre alla dichiarazione della metratura tassabile, idonea documentazione, ovvero:
 - schemi planimetrici quotati indicanti l'intera superficie occupata e la superficie produttiva di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
 - documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;
 - documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.

La documentazione commerciale dovrà essere presentata, pena la decadenza dal diritto alla riduzione, entro e non oltre il trenta giugno dell'anno successivo.

Qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento pari al 30%; la domanda sarà valutata dai Responsabili comunali degli Uffici preposti che stabiliranno la quantità di superficie dichiarata da imputare ai fini dell'applicazione della tariffa.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente un'autonoma obbligazione tributaria¹⁴.
2. Le aliquote sono stabilite annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario¹⁵. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di

¹⁴ D.P.R. 27/04/1999, n. 158

¹⁵ Art. 1, comma 169, della Legge 296/2006

approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

3. In deroga a quanto sopra le tariffe del tributo possono essere modificate¹⁶ laddove sia necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI¹⁷

1. Nei confronti delle istituzioni scolastiche statali è il Ministero della pubblica istruzione a provvedere a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata per lo svolgimento, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani¹⁸. Pertanto, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio sopracitato.

Art. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate affinché sia garantita la totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Nello specifico, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti e di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti¹⁹.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario²⁰.

Art.12

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani²¹.
2. È compito del gestore predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR²² (metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021), e trasmetterlo all'Ente territorialmente competente.

16 Art. 1, comma 169, della Legge 296/2006

17 Art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n.31

18 Art. 238, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

19 Art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n.36

20 Art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147

21 Art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

22 delibera n. 443/2019 ARERA

3. Il piano economico finanziario è integrato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati utilizzati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione²³ sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori ricavabili dalla documentazione contabile di riferimento;
 - b. una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene elaborata dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, l'approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art.13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono divise in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con analoga potenzialità di produzione di rifiuti. (Allegato B)
2. Le tariffe si compongono di:
 - una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti
 - una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La determinazione delle tariffe deve garantire la copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, oltre che del tasso di inflazione programmato²⁴.
4. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n.158.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce inoltre:
 - la divisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio utilizzato;
 - i coefficienti Kb (Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare), Kc (Coefficiente Potenziale produzione) e Kd (Coefficiente di produzione kg/m²)²⁵, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

23 Ai sensi del D.P.R. 445/00

24 D.P.R. 27/04/1999, n.158

25 Allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158

Art.14

TARIFFA E CLASSIFICAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è fissata applicando alla superficie dell'abitazione, e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametriche al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è calcolata in relazione al numero degli occupanti. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di residenza al primo gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Fermo quanto stabilito al comma precedente, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Dervio e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), la quantificazione del numero degli occupanti avverrà mediante denuncia del soggetto passivo da effettuare mediante l'apposita modulistica resa disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito istituzionale che dovrà essere presentata entro il termine di cui all'art. 24 comma 1 del presente Regolamento.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
5. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e la circostanza dichiarata entro il termine di cui all'art. 24 comma 1 del presente Regolamento.
6. In caso di mancata presentazione della denuncia nel termine di cui al comma 3 del presente articolo e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:

N. componenti nucleo familiare	Superficie imponibile (sommatoria fra mq. abitazione e mq. locali accessori)
1 componente	Superficie ≤ 30 mq.
2 componenti	31 mq. ≤ superficie ≤ 49 mq.
3 componenti	50 mq. ≤ superficie ≤ 59 mq.
4 componenti	60 mq. ≤ superficie ≤ 69 mq.
5 componenti	70 mq. ≤ superficie ≤ 79 mq.
6 o più componenti	80 mq. ≤ superficie

7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. La denuncia di cui al comma 4 decorre, ai fini del calcolo del tributo, dal 1 gennaio dell'anno di presentazione.
8. Nell'ipotesi in cui la denuncia sia presentata oltre il termine di cui all'art. 24 comma 1 l'efficacia della variazione che comporti una riduzione del tributo decorrerà invece dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della denuncia di variazione.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano pertinenze e pertanto utenze domestiche, se condotte da persone fisiche che abbiano nel comune un'unità abitativa. La tariffa viene calcolata in base al numero degli occupanti dell'unità stessa. In caso di occupazione da parte di soggetti che non abbiano nel Comune alcuna utenza abitativa, le stesse si considerano utenze non domestiche come da allegato B) (cat. 04 – Esposizioni, autosaloni).

- 11.** Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura e le variazioni vengono aggiornate con la medesima decorrenza.

Art.15

TARIFFA E CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1.** La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è fissata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c (Coefficiente Potenziale produzione)²⁶.
- 2.** La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è calcolata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d (Coefficiente di produzione kg/m^2)²⁷.
- 3.** Per le utenze non domestiche, fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono riuniti in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti (Allegato B).
- 4.** Per individuare la categoria di attività in cui inserire l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto dichiarato ai fini IVA. In mancanza di questi, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, opportunamente comprovata dal soggetto passivo.
- 5.** Nel caso di attività diversamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, che risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
- 6.** La tariffa applicabile per ogni attività economica, definita in base alla classificazione operata secondo i precedenti commi, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività hanno diverse destinazioni d'uso (ad esempio: superficie di vendita, di esposizione, ufficio, magazzino, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché debitamente dichiarate dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione.
- 7.** Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ma con una parte della superficie destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata.
- 8.** In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

26 D.P.R. 27/04/1999, n.158

27 D.P.R. 27/04/1999, n.158

Art.16

TRIBUTO GIORNALIERO

- 1.** La TARI nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico viene applicata con tariffa giornaliera.
- 2.** L'occupazione o la detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3.** La tariffa applicabile è calcolata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
- 4.** In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria con voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 5.** L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche²⁸.

Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente Regolamento. Per quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Il presente articolo resta in vigore sin tanto che non verrà istituito il Canone Unico disposto dai commi 816-847 della legge n.160/2019.

Art.17

TRIBUTO PROVINCIALE

- 1.** Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
- 2.** L'importo del tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art.18

RIDUZIONI ED ESENZIONI

- 1.** La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a)** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15% del tributo;
 - b)** abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15% del tributo;
- 2.** La tariffa si applica altresì in misura ridotta del 30% alle utenze non domestiche in riferimento ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 3.** Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a richiesta dell'interessato dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

²⁸ Art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

4. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo si applica a condizione che la stagionalità dell'attività svolta nei locali e nelle aree risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione ed il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

6. Riduzioni per il riciclo

- a) La tariffa per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo da allegare alla domanda con la quale il soggetto passivo richiede la riduzione.
- b) Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- c) La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della quota variabile del tributo dovuto dall'utenza, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al riciclo rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all'attività esercitata. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai "coefficienti di produzione kg/mq anno" (kd) nord Italia - medi indicati nella tabella 4.a allegata al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158. La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati al riciclo.
- d) Detta riduzione compete solo agli operatori che ne facciano richiesta ed alleghino alla stessa idonea documentazione (formulario rifiuti, attestazione soggetto che effettua l'attività di riciclo), attestante l'avvenuto effettivo riciclo dei rifiuti nell'anno precedente, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta solo a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza di tassa e deve essere presentata entro il 30 aprile di ciascun anno.
- e) Il Comune, in sede di approvazione della delibera tariffaria, può stabilire il limite di spesa che l'ammontare globale delle riduzioni di cui al presente articolo non potrà eccedere. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
- f) utilizzo di gestione diverso da quello del servizio pubblica:

Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.

Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio con un preavviso di 60 giorni.

L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dal termine di preavviso di cui al comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.

È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1.

Il soggetto che vuole riattivare l'erogazione del servizio dovrà presentare richiesta all'ufficio tributi del Comune di Dervio anche tramite semplice e-mail.

Il Comune ripristinerà il servizio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

7. Riduzione per compostaggio aerobico

- a) Per le utenze domestiche occupate da residenti e le attività agricole e florovivaistiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio aerobico è prevista una riduzione del 10% sulla quota variabile del tributo.
- b) La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio Tributi.
- c) L'istanza produce i propri effetti a decorrere dalla data di presentazione al Protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.
- d) Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone controlli, presso il luogo dove si è dichiarato di praticare il compostaggio. Le verifiche saranno effettuate dalla Polizia Locale e di ogni controllo è redatta apposito verbale, corredato dalla fotografia del composter o di altro sistema di compostaggio domestico adottato. Le verifiche di cui sopra verranno effettuate entro il 30 giugno di ogni anno, e i relativi esiti verranno comunicati all'Ufficio Tributi entro il 30 luglio di ogni anno.
- e) E' fatto divieto per chi ha presentato l'istanza di cui al comma 2 del presente articolo di conferire qualsiasi tipo di rifiuto organico da compostaggio alla piazzola ecologica comunale; il personale addetto alla stessa effettuerà il controllo sulla base dell'elenco fornito dall'Ufficio Tributi.

8. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- a) La tariffa è ridotta del 65% per le utenze poste nelle zone in cui non è effettuata la raccolta. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
- b) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

9. Riduzioni ed esenzioni atipiche

- a) E' disposta la riduzione del tributo in misura pari al 50% dovuto per i locali adibiti ad Oratorio e per i locali utilizzati da enti, da associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, da associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, da enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, dalle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalle associazioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), L.R. 16 luglio 2007, n. 15 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo".
- b) E' disposta la riduzione del tributo in misura pari al 50% per i locali adibiti a bar, caffè, pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie, edicole e tabaccherie se non alloggiano all'interno dei locali e/o nelle aree operative e/o pertinenziali apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS.
- c) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere dichiarate mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione volta ad attestare l'assenza dai propri locali degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS entro il termine perentorio del 20 gennaio. Contestualmente alla dichiarazione i richiedenti l'agevolazione si impegnano a non installare gli apparecchi automatici da gioco anche per l'anno successivo a quello in cui viene accordata l'agevolazione.
- d) Gli esercenti che avendo richiesto l'agevolazione di cui al comma 2 intendessero installare all'interno dei locali strumentali alla loro attività apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS devono darne comunicazione scritta all'Ufficio Tributi entro 30 giorni dal posizionamento delle apparecchiature.

- e) L'Ufficio di Polizia Locale esegue gli accertamenti sulle dichiarazioni previste dal comma 3 nel termine di 15 giorni dalla richiesta all'uopo formulata dall'Ufficio Tributi al quale trasmette il relativo verbale.
- f) Nel caso in cui sia accertata la presenza di apparecchi automatici da gioco prima che sia decorso il tempo di cui al comma 3 ultimo periodo, o in assenza della dichiarazione di cui al comma 4 verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è accertata la circostanza, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.
- g) La tariffa può essere ridotta ai nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico come segue:
 - riduzione fino al 100% del tributo. Ai sensi dell'art. 12 Legge n. 241/1990, i criteri per l'applicazione della riduzione di cui trattasi sono definiti con Deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'utilizzo dell'ISEE.
- h) Al fine di usufruire delle riduzioni di cui al presente articolo i soggetti passivi presentano, contestualmente alla richiesta di agevolazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali.
- i) Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- j) Il Comune, in sede di approvazione della delibera tariffaria, può stabilire il limite di spesa che l'ammontare globale delle riduzioni di cui al presente articolo non potrà eccedere. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art.19

AGEVOLAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda alle famiglie e alle singole persone residenti nello stesso, che versino in condizioni di disagio sociale ed economico, un contributo per il pagamento del tributo, facendosi carico del relativo onere, nei limiti di un apposito fondo stanziato nel bilancio comunale.
2. Il contributo è diretto a garantire l'esenzione totale del tributo per i nuclei familiari il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia inferiore al valore annualmente stabilito per l'esenzione dal pagamento dei servizi sociali (Servizio assistenza domiciliare).
3. Le condizioni di cui sopra dovranno essere documentate attraverso la presentazione da parte degli interessati dell'attestazione ISEE in corso di validità al 30 giugno dell'anno di riferimento della TARI.
4. Queste agevolazioni sono finanziate nel bilancio del comune, nel caso in cui le richieste di contributo superino la disponibilità del fondo, l'ammontare del contributo sarà ridotto proporzionalmente.

Art.20

AGEVOLAZIONI PER STATI DI NECESSITÀ

1. In caso di stati di necessità per emergenze sanitarie e/o per calamità naturali dichiarati dalle Autorità competenti, che abbiano causato una mancata e/o ridotta fruizione del servizio a seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti, può essere applicata un'agevolazione sulla tassa rifiuti fino ad una percentuale massima del 50% della somma dovuta, con oneri a carico del Bilancio comunale.
2. La Giunta comunale, entro il limite di cui al comma precedente, determina la percentuale di riduzione in relazione alle disponibilità di Bilancio e determina le utenze e le categorie destinatarie dell'agevolazione.
3. L'agevolazione viene applicata su richiesta del contribuente, qualora le richieste non esauriscano il budget disponibile, le eventuali risorse residue riconfluiscono nel Bilancio comunale.

Art.21

CUMULO RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse potranno essere applicate nel limite della percentuale massima di riduzione dell'80%.

ART.22

RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24²⁹ o tramite altre idonee modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi con cadenza stabilita ciascun anno tramite apposita deliberazione di Consiglio Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi³⁰. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto nel caso in cui l'importo annuale risulti inferiore a euro 12,00. Analogamente, non si procede al rimborso per somme inferiori a euro 12,00.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto entro le scadenze indicate, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste³¹ e l'applicazione degli interessi di mora.

Art.23

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche occupate da soggetti residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione fatta eccezione per quanto previsto all'art. 14 commi 1 e 3 del presente Regolamento.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

29 Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n.241

30 Comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296

31 Art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Le variazioni denunciate decorrono, ai fini del calcolo del tributo, dal giorno in cui si sono verificate. Nell'ipotesi in cui la denuncia di variazione sia presentata oltre il termine di cui all'art. 24 comma 2 l'efficacia della variazione che comporti una riduzione del tributo decorrerà invece dalla data di presentazione della denuncia di variazione.
6. La denuncia di cessata occupazione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi all'Ufficio Tributi entro il termine di cui al successivo art. 24 comma 1. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativamente alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dell'occupazione, debitamente riscontrabile.
7. In caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a far data dal giorno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione di cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento a tributo dei locali o delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all' art. 24 comma 1, se più favorevole.

Art.24

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione originaria deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, che dovranno essere compilati in ogni sua parte.
2. Le dichiarazioni di variazione e di cessazione dell'uso dei locali ed aree devono essere denunciate utilizzando gli appositi moduli , che dovranno essere compilati in ogni sua parte messi gratuitamente a disposizione degli interessati non appena intervenute e comunque entro il termine di cui al comma 1.
3. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo il venir meno delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni per omessa denuncia della dichiarazione di variazione e degli interessi.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il numero ed il codice fiscale dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei locali e delle aree;
 - d) i dati catastali completi di ciascuna unità immobiliare;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 6.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) i dati catastali completi di ciascuna unità immobiliare;
 - e) l'indicazione delle superfici escluse dal tributo; in questo caso alla dichiarazione vanno allegati i dati di cui all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 7.** Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente ed il piano di ubicazione dell'immobile oggetto della dichiarazione.
- 8.** La dichiarazione può essere presentata al Comune nei seguenti modi:
- a) direttamente presso l'Ufficio Tributi;
 - b) spedita per posta, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
 - c) spedita a mezzo posta elettronica unitamente alla scansione della carta di identità del dichiarante. La copia della carta di identità o di altro documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite posta certificata (PEC) o in caso di utilizzo di firma digitale;
- 9.** La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 10.** Gli uffici comunali, in occasione di eventi di immigrazione e di variazione di indirizzo, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art.25

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1.** Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2.** Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
- 3.** Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4.** Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI o di

qualsiasi altro tributo comunale. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso

Art.26

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1.** La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo³² a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art.27

VERIFICHE E ACCERTAMENTI

- 1.** Per la corretta applicazione del tributo, il Comune provvede al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, a tal fine può:
 - a)** inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica
 - b)** - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, oppure richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti
- accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, tramite personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per quanto sopra indicata, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente. Per accedere agli immobili il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - c)** utilizzare le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2.** Ai fini del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni ricevute di fine lavori;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali e aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3.** Il Comune, al fine dell'accertamento TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale³³.
- 4.** Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento oppure l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di

³² Art. 1, comma 692, della L. 147/2013

³³ Determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998 in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013

accertamento motivato in rettifica o d'ufficio³⁴ comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24.

Art.28

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura stabilita dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, secondo le modalità ivi stabilite.
7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.29

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 12.00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art.30

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

34 a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L.296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019

Art.31

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art.32

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

ALLEGATO A

((Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO B	
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI	
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie
09	Banche ed istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club